



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.31 del 31/03/2014

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE SIG. MENTO FRANCESCO C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di marzo alle ore 13:45, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 33 del 4 marzo 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Caterina Cavallaro con Studio in Rometta Via San Cono;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. **Approvare** la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare l'Avv. Caterina Cavallaro legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/12 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 33 DEL 04/03/2014

Oggetto :

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE SIG. MENTO FRANCESCO C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

Testo Proposta:

Premesso:

Che, in data 06 giugno 2012, prot. n. 1976, è stato notificato a questo Ente un atto di citazione innanzi al Tribunale di Messina, promosso dall'Avvocato Giuseppe Trischitta in rappresentanza del Sig. Mento Francesco, finalizzato al riconoscimento della responsabilità del Comune di Rometta per i presunti allagamenti subiti dai locali dell'attività commerciale dell'attore;

Ritenuto doveroso costituirsi in giudizio, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Considerato:

Che per la costituzione nel suddetto giudizio è necessario "ex lege" il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 140/12) decurtati del 30%;

Visto il D.L. 13.02.14, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali;

Visto l'art.163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE

1. **Approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/12 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta



IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberio Magazù


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE SIG. MENTO
FRANCESCO C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative
e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 10/03/2014



Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 10/03/2014



Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

DIO LEGALE
GIUSEPPE TRISCHITTA
COURAVOUR, N.106 - MESSINA
090/774093 - FAX 090/6412069
giuseppetrischitta@hotmail.it
giuseppetrischitta@pec.giuffre.it

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Atto di citazione

Il Sig. **Mento Francesco**, nato a Rometta (Me) il 09.10.1956 ed ivi residente in Via Roma, n. 24, C.F.: MNT FNC 56R09 H519G, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'Avv. Giuseppe Trischitta, C.F.: TRS GPP 61L02 F158R ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina,

Corso Cavour, n. 106, Fax n. 090/6412069
avv.giuseppetrischitta@pec.giuffre.it,

CITA

il **Comune di Rometta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore**, con sede in Rometta, Via Federico

II di Svevia,

a comparire innanzi al Tribunale Civile di Messina, Sezione e G.

designandoli, all'udienza del **trenta/ottobre/2012**, ore e locali di

rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni

prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite

dall'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione

oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38

167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua contumacia

per ivi sentir far diritto alle seguenti domande, in ordine alle quali

si premette quanto segue.

L'attore è proprietario del bar-gelateria "Caffè Royal", sito in Rometta (ME), Via Vittorio Emanuele III, n. 17.

7209
D. Cavour

Nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compreso il processo d'esecuzione, con l'espresso potere di conciliare e transigere, rinunciare agli atti e farsi sostituire, l'avv. Giuseppe Trischitta, eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, Corso Cavour, n°106.

Dichiaro, a norma del T.U.D.Lgs 30.6.2003 n°196, di prestare il consenso al trattamento dei miei personali, prendendo atto che il predetto consenso è necessario per espletare il mandato conferito. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n° 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Vera la firma

Mento Francesco
[Firma]

Nell'anno 2003, nel tratto di strada antistante la predetta attività commerciale, il Comune convenuto ha provveduto ad eseguire lavori di rifacimento del manto stradale, che nella parte centrale veniva innalzato di circa 20 cm rispetto ai lati della carreggiata, creando una sorta di rigonfiamento dello stesso (effetto cupola).

A causa di tale intervento e in occasione di abbondanti piogge, i locali del "Caffè Royal" hanno subito ripetuti allagamenti, dal momento che le acque piovane, non riuscendo a ben defluire per la particolare conformazione della sede stradale, si riversano copiose ai lati della carreggiata, debordando all'interno degli immobili circostanti.

Tale situazione ha causato e continua a causare ancora oggi all'attore enormi disagi, ma anche ingenti danni sia all'attività commerciale, che in occasione dell'allagamento del marzo 2009 è rimasta chiusa per 16 giorni, che agli arredi e ai motori delle vetrine della gelateria insistenti nel locale, irrimediabilmente danneggiati.

In particolare, in seguito al fenomeno temporalesco citato, sono rimasti danneggiati l'unità condensatrice incorporata ad aria della vetrina gelato; l'unità condensatrice incorporata ad aria della vetrina pasticceria; l'unità condensatrice incorporata ad aria dei 4 pozzetti granite; l'unità condensatrice incorporata ad aria del banco frigo a due sportelli; l'unità condensatrice incorporata ad aria dell'armadio frigo; il rivestimento murale dell'arredo del bar; il mobile ad incasso della vetrina, come dettagliatamente indicato

STUDIO LEGALE
GIUSEPPE TRISCHITTA
CORSO CAVOUR, N.106 - MESSINA
EL. 090/774093 – FAX 090/6412069
avv.giuseppetrischitta@hotmail.it
avv.giuseppetrischitta@pec.giuffre.it

nel preventivo del 14.12.2009 della Ditta ME.TEC e la cui riparazione ammontava a tale data a complessivi € 10.362,86.

Già con lettera del 27/08/2003 (v. Doc. 1), il vecchio proprietario dell'attività commerciale in questione, Sig.ra Lisa Giovanna, ha segnalato al Comune di Rometta il problema di cui sopra, ma senza esito.

Pertanto, con Racc. A.R. del 18/03/2009 (v. Doc. 2), a firma del sottoscritto procuratore, l'attore ha diffidato il Comune convenuto ad intervenire immediatamente al fine di rimediare alle cause dei lamentati allagamenti e a risarcire tutti i danni dallo stesso subiti.

Con nota del 09/10/2009, prot. n. 14216 (v. Doc. 3), il Comune di Rometta, sebbene in sede di sopralluogo avesse riscontrato i danni denunciati dall'odierno deducente, ha respinto ogni responsabilità in merito, sostenendo che i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale erano stati regolarmente realizzati e che l'allagamento subito doveva considerarsi un caso eccezionale e sporadico.

Tale assunto è stato confermato con successiva lettera del 14.10.2009 (prot. n. 14490).

Con ulteriore raccomandata A/R del 02.03.2010, l'attore ha insistito nel chiesto risarcimento danni e si è dichiarato disponibile ad accettare, a mero scopo transattivo, la somma di € 12.000,00 *omnia*, comprensiva dei danni materiali, ammontanti ad € 10.362,86 (v. preventivo allegato – doc. 5), del danno

STUDIO LEGALE
GIUSEPPE TRISCHITTA
CORSO CAVOUR, N.106 - MESSINA
TEL. 090/774093 – FAX 090/6412069
avv.giuseppetrischitta@hotmail.it
avv.giuseppetrischitta@pec.giuffre.it

patrimoniale (mancato guadagno nei giorni di chiusura forzata) e delle spese legali.

Anche tale richiesta è rimasta inevasa.

Nel frattempo e contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, i locali dell'attività commerciale dell'attore hanno continuato a subire ulteriori allagamenti, con notevole peggioramento dei danni, dal momento che oltre agli arredi sempre più ammalorati e ai motori delle vetrine della gelateria, anche l'immobile ha cominciato a presentare tracce di umidità lungo i muri.

Ed infatti, successivamente all'episodio del marzo 2009, in particolare in occasione del temporale di giorno 02.11.2010 e poi in occasione delle piogge di giorno 19.09.2011 e di giorno 09.11.2011, il bar "Caffè Royal" è tornato per l'ennesima volta ad allagarsi e l'attore, ormai esasperato e stanco di dover subire continue inondazioni, ha chiamato i Vigili Urbani e sul posto sono intervenuti il Maresciallo del Comando e persino il vicesindaco Alberto Magazzù, come si evince dalla relazione di intervento redatta in data 09.11.2011(v. Doc. 7).

La situazione è ormai divenuta insostenibile : gli allagamenti si verificano con più frequenza - anche per la mutata intensità delle piogge, ormai quasi sempre torrenziale - e i luoghi sono ormai insalubri e l'attore rischia pesanti sanzioni, se non addirittura la chiusura da parte del dipartimento di igiene.

Dinanzi all'inerzia dell'amministrazione comunale, pertanto, considerato il lungo tempo decorso e i numerosi solleciti, l'attore

è costretto a rompere gli indugi ed adire l'autorità giudiziaria per ottenere tutela dei propri diritti ed interessi nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., il risarcimento di tutti danni subiti, compreso quello morale di cui all'art. 2059 c.c..

Infatti, all'attore deve essere risarcito anche il danno non patrimoniale per la violazione e limitazione del proprio diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona.

“ Invero, posto che la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui il fatto illecito altrui vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2010, n. 13431) e che la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi ... configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, posto che la lesione di tale diritto non può non considerarsi ingiusta. Pur non costituendo una prerogativa assoluta, tale diritto viene di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito, le cui restrizioni devono soggiacere al giusto equilibrio tra interesse generale e interesse privato. Non è dubbio infatti che nella specie la lesione del diritto di proprietà dell'attore abbia ecceduto una apprezzabile e consistente soglia

di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che pur impone un grado minimo di tolleranza”.

Tanto premesso, con il presente atto, Mento Francesco, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

- 1) Ritenere e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di Rometta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per i ripetuti allagamenti subiti dai locali dell’attività commerciale dell’attore, causati dall’anomalo andamento del manto stradale, che impedisce il normale deflusso delle acque piovane;
- 2) Conseguentemente e per l’effetto, condannare il Comune di Rometta ad eseguire tutti i lavori necessari per eliminare il dislivello tra il manto stradale e l’ingresso del bar di proprietà dell’attore ed effettuare qualsiasi altra opera che eviti futuri allagamenti dell’esercizio commerciale;
- 3) Condannare, altresì, il Comune convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’attore sia per la chiusura dell’attività commerciale, sia per gli arredi del bar, che per le tracce di umidità presenti nell’immobile, quantificabili rispettivamente in € 2.000,00, in € 10.362,86

ed in € 2.000,00 e così complessivamente € 14.362,86, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'allagamento del marzo 2009 al soddisfo;

- 4) Condannare il Comune convenuto, per i motivi esposti in premessa, al risarcimento del danno morale ex art. 2059, c.c., nella misura di € 8.000,00 o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- 5) In via istruttoria:
 - A) Ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
 - a) Vero o no che dal 2003, in seguito ai lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto antistante il bar di proprietà dell'attore, l'esercizio commerciale dello stesso subisce continui allagamenti di acqua e fango in occasione delle abbondanti piogge;
 - b) Vero o no che nel mese di marzo 2009 il bar si è allagato ed è rimasto chiuso per 16 (sedici) giorni;
 - c) Vero o no che di recente gli allagamenti si sono verificati con maggiore frequenza e che ciò è successo in occasione delle piogge di giorno 02.11.2010, 19.09.2011, 09.11.2011;
 - d) Vero o no che a causa degli allagamenti, gli arredi in legno del bar e i motori delle vetrine della gelateria si sono irrimediabilmente danneggiati;

- e) Vero o no ormai a causa degli allagamenti l'ambiente è divenuto insalubre e si sono manifestate tracce di umidità lungo i muri.

Si indicano a testi i sigg.ri Mondo Natale, Visalli Rosario, Venuto Salvatore, Mento Anna Tindara, Mondo Peter, Cavallaro Vincenzo, con riserva di indicarne altri nel concedendo termine.

B) Disporre, occorrendo, CTU al fine di:

- a) stabilire le opere necessarie per eliminare il dislivello tra il manto stradale e l'ingresso del bar dell'attore e comunque per evitare allagamenti allo stesso esercizio commerciale;
- b) quantificare tutti i danni subiti e subendi dall'attore a causa degli allagamenti per cui è causa, e relativi 1) alla perdita economica subita dall'attività commerciale per la chiusura forzata del mese di marzo 2009, 2) agli arredi insistenti nei suddetti locali, 3) ai danni subiti dai motori delle vetrine dei banchi frigorifero, 4) alle infiltrazioni di umidità presenti sui muri, riservandosi di nominare sin d'ora consulente di parte.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori utili e conducenti, anche in esito alle difese di controparte.

- 6) Condannare il Comune di Rometta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..


STUDIO LEGALE
GIUSEPPE TRISCHITTA
CORSO CAVOUR, N.106 - MESSINA
TEL. 090/774093 – FAX 090/6412069
avv.giuseppetrischitta@hotmail.it
avv.giuseppetrischitta@pec.giuffre.it

Si producono i seguenti documenti in copia: 1) Lettera del 27/08/2003; 2) Racc. A.R. del 18/03/2009; 3) Nota del Comune di Rometta del 09/10/2009; 4) Nota del Comune di Rometta del 14/10/2009; 5) Racc. A.R. del 02.03.2010; 6) Preventivo danni ditta ME.TEC. del 14/12.2009; 7) Nota del 09.11.2011 della Polizia Municipale del Comune di Rometta.

Ai sensi de D.P.R. n. 115/02 e succ. modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 25.000,00 e pertanto assoggettato al pagamento del contributo unificato pari ad € 206,00.

Messina, 15.05.2012

Avv. Giuseppe Trischitta



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 03/04/2014



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/04/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 31/03/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 3/04/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 03/04/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale